



# Comune di Sorisole

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e del D.Lgs n. 59 /2010

---

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/05/2011**

## TITOLO I NORMATIVA GENERALE

### Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali di vendita al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della Legge della Regione Lombardia n. 15 del 21/03/2000 le cui disposizioni sono state assorbite dalla Legge Regionale n. 6/2010 Testo Unico del Commercio Regione Lombardia. Il regolamento è stato redatto nel rispetto anche del D.Lgs n. 59/2010 di recepimento della direttiva servizi 123/CE/2006.
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Il Regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della Deliberazione che lo approva.

### Articolo 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. Per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
3. Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
4. Per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
5. Per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni; esso può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
6. Per **presenze effettive** in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
7. Per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
8. Per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di Società di capitali, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
9. Per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
10. Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
11. Per **Decreto Legislativo**: il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998;
12. Per **Legge Regionale**: la Legge della Regione Lombardia, n. 6/2010 che ha assorbito le disposizioni della Legge Regionale n. 15/2000 come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali n. 8/2008 e n. 9/2009;
13. Per **Registro Imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
14. Per **Bollettino Ufficiale**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

15. Per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria.
16. Per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
17. Per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
18. Per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
19. Per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lvo n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
20. Per **spunta o sorteggio**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
21. Per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
22. Per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
23. Per **Ordinanza del Ministro della Sanità**: l'Ordinanza di detto Ministero in data 02/03/2000.

### **Articolo 3**

#### **Finalità**

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- Favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- Rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- Valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- Salvaguardare e riqualificare il Centro Storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- Favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- Salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- Favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

Localizzare delle nuove aree mercatali in modo da consentire:

- Un facile accesso ai consumatori;
- Sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- Il minimo disagio alla popolazione;
- La salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- Un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- Promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

#### **Articolo 4**

##### **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali**

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:

- Le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- I vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- Le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- Le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- Le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- La densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

**Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il Comune può determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.**

Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo sarà possibile effettuare mercati straordinari come edizioni aggiuntive di mercati che già si svolgono in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori concessionari di posteggio. E' consentito un numero massimo di 12 giornate di mercati straordinari nel corso di un anno solare.

#### **Articolo 5**

##### **Consultazione preventiva delle parti**

1. Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie elencate al successivo articolo 6, l'Amministrazione Comunale provvederà a fare richiesta alle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, o a livello provinciale, di parere non vincolante sulla disciplina dettata dal presente atto.
2. La richiesta di parere sarà formulata per scritto, ed inviata assieme agli allegati necessari per l'espressione del parere.
3. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dall'invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole.

#### **Articolo 6**

##### **Finalità della consultazione non vincolante**

La fase della consultazione non vincolante delle organizzazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, si prefigge lo scopo di acquisire il parere non vincolante, in merito:

- Alla programmazione dell'attività;
- Alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- Alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- Alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- Alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

#### **Articolo 7**

##### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il competente servizio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale.
2. Il Responsabile del servizio competente si avvale, per l'attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, operano anche in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del servizio competente.
4. Nel caso di rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio alimentare su area pubblica, o ricevimento di S.C.I.A. da parte dell'imprenditore agricolo, il competente ufficio comunale provvederà a ricevere altresì la notifica igienico sanitaria da parte del titolare dell'attività inviandola successivamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

### **Articolo 8**

#### **Disposizioni generali sull'esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l'operatore commerciale persona fisica o società di persone, o società di capitali o cooperative, può avere in concessione un massimo di due posteggi.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare nella medesima zona in precedenza occupata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con le sanzioni di cui alla Legge Regionale n° 6/2010.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n° 59 del 26.03.2010.
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale n° 6/2010.
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del Territorio della Regione Lombardia ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul Territorio Nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul Territorio Nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Durante lo svolgimento di un mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti il mercato stesso, fino ad una distanza di 500 metri di raggio.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. Il competente servizio comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, mediante il controllo dell'attestazione, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. A richiesta dell'interessato, il competente servizio comunale provvederà al rilascio della Carta di Esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o in forma itinerante. La Carta di Esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzatorio e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché a titolo gratuito anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche per operatori non iscritti alle medesime.

**Articolo 9**  
**Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio**

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio in Regione Lombardia è sostituita dalla S.C.I.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della Segnalazione di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, purché si tratti di denuncia regolare e completa.
3. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 228/2001.

**Articolo 10**  
**Posteggi riservati ai produttori agricoli**

- 1 La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
- 2 In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
- 3 Il numero dei posteggi riservati ai sensi della normativa regionale vigente ai produttori agricoli, è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
- 4 I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, fatto salvo il diritto di priorità di altro produttore agricolo che si presentasse come spuntista.

**Articolo 11**  
**Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal suddetto Responsabile con propria determinazione.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'Amministrazione Comunale secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- I dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - Codice fiscale/partita IVA;
  - Il possesso dei requisiti soggettivi di all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;
  - Di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
  - La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
  - Il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
    - Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
    - Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9° della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010;
    - Anzianità di registro delle imprese;
    - Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.

- Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del Servizio Postale, con plico raccomandata con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
  6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio Comunale, avvalendosi del Servizio di Polizia Locale, pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
  7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

## **Articolo 12**

### **Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il competente servizio Comunale provvede a rendere pubblico avviso dei dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'articolo 11 del presente Regolamento.
4. L'adozione degli atti relativi all'aumento del numero dei posteggi mercatali sul territorio comunale, entro la disponibilità stabilita dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla Direzione Regionale Commercio Fiere e Mercati, sentite le associazioni di categoria.

## **Articolo 13**

### **Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del servizio Comunale competente e pubblicata all'Albo Pretorio per sessanta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla Legge Regionale n. 6/2010.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
  - I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
  - Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - Codice fiscale/partita Iva;
  - Il possesso dei requisiti soggettivi di all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;
  - Di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio in un'area pubblica comunale;
  - La denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
  - Il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
  - Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9° della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010;
  - Anzianità di registro delle imprese;
  - Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.

- Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del Servizio Postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande
  7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio comunale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
  8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7°, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

#### **Articolo 14**

##### **Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune a persone fisiche residenti nel Comune, o a società di persone o società di capitali o cooperative che hanno la sede legale nel Comune o a soggetti che intendono avviare l'attività nel Territorio Comunale.
2. Qualora il Comune riceva una domanda che non è di sua competenza, il competente servizio provvederà tempestivamente a rinviarla, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata motivandone l'incompetenza territoriale.
3. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'interessato dichiara:
  - I dati anagrafici e il codice fiscale;
  - Il possesso dei requisiti soggettivi di all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010;
  - Il settore o i settori merceologici;
  - Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente servizio comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
5. La domanda può essere inviata a mezzo del Servizio Postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del Servizio Postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo di arrivo della corrispondenza.
6. Il competente servizio Comunale in fase di istruttoria della domanda, anche avvalendosi della Polizia Locale, verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente.
7. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato servizio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
8. Nel caso in cui il competente Ufficio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

#### **Articolo 15**

##### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in

- possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica comunicazione che sarà istruita dal competente Ufficio Comunale che si avvarrà del Servizio di Polizia Locale per le verifiche di competenza.
  5. La cessione, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
  6. In caso di cessione, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo relativamente ad un posteggio all'interno dei mercati che si svolgono sul territorio comunale, NON è consentito il cambio di settore merceologico dell'autorizzazione oggetto di cessione.
  7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
  8. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 per l'esercizio dell'attività di cui e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'ufficio competente.
  9. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dell'Ufficio competente.
  10. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa, o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.
  11. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010.
  12. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
  13. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.
  14. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
  15. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
  16. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

## **Articolo 16**

### **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente Ufficio Comunale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010. La reintestazione

dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì effettuata dal competente Ufficio Comunale qualora il subentrante sia residente nel Comune di Sorisole o nel caso di società la sede legale della stessa sia situata nel Comune.
3. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

### **Articolo 17**

#### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile dell'Ufficio competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;
  - La tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

### **Articolo 18**

#### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del Responsabile del competente Ufficio Comunale nei seguenti casi:
  - Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6/2010;
  - Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (diciassette volte), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - Qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
  - Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di regolarità amministrativi, fiscali e previdenziali dell'esercizio dell'attività, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010;
  - In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 19**

### **Decadenza dell'autorizzazione d'esercizio**

1. La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (diciassette volte), salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall'interessato.
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dall'Ufficio Comunale competente anche attraverso il Servizio di Polizia Locale, la decadenza opera automaticamente; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell'ufficio competente all'interessato.
4. L'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l'interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul Territorio Comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire sentito l'interessato. Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

## **Articolo 20**

### **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 111 della Legge Regionale n. 6/2010, è stabilito in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, quanto segue:
  - L'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
  - La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 05,00 e le ore 24,00;
  - È vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente Ufficio Comunale, o dell'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo per le corrispondenti competenze, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.
2. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

## **Articolo 21**

### **Festività**

1. È fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra o che ricadono in altri giorni di festività riconosciute verranno anticipati nei giorni feriali immediatamente disponibili.

## **Articolo 22**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

### **Articolo 23**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. I commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) in ragione della superficie di vendita assegnata, applicando le tariffe vigenti nell'anno in corso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
3. Gli ambulanti che non sono assegnatari di posteggio in modo continuativo provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.
4. Contestualmente alla tassa di occupazione del suolo pubblico, i commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi secondo la categoria di appartenenza e la superficie occupata.
5. La riscossione delle tasse di cui sopra viene effettuata dall'ufficio tributi e/o dalle ditte incaricate.

### **Articolo 24**

#### **Validità delle presenze**

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di coadiuvanti, collaboratori familiari, dipendenti, soci o altri.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, della copia conforme della carta di esercizio corredata del proprio foglio aggiuntivo e dell'attestazione comprovante la regolarità contributiva per l'anno in corso.

### **Articolo 25**

#### **Calcolo delle presenze nei mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune ed indicato nella corrispondente scheda allegata al presente atto.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### **Articolo 26**

#### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati**

1. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento, quando effettuati in via permanente, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle associazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La soppressione di mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento, quando effettuati in via temporanea per esigenze contingenti, sono deliberati dalla Giunta Comunale, previa consultazione delle associazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
3. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - Motivi di pubblico interesse;
  - Cause di forza maggiore;
  - Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico - sanitario.

5. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - Anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato
  - Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

#### **Articolo 27**

##### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall'Ufficio competente alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dall'adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

#### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Articolo 28**

##### **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 70 del D.L.vo n. 59 del 26.03.2010 – come riportato nella circolare 3635/C del Ministero dello Sviluppo economico p.10.7– le concessioni sono rilasciate e tacitamente rinnovate previa verifica – in capo al titolare della stessa - della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.2010 per l'esercizio dell'attività.
2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

#### **Articolo 29**

##### **Planimetria dei mercati**

1. Le planimetrie relative alle aree di mercato sono allegate quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento.

#### **Articolo 30**

##### **Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e del Regolamento comunale.

#### **Articolo 31**

##### **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio ritenga insufficiente la superficie del proprio posteggio può chiedere al comune che gli venga concesso un incremento di superficie; se l'area del mercato consente l'ampliamento il comune lo concederà, in caso contrario esprimerà il suo diniego.
2. Le tende solari non dovranno sporgere oltre a 50 cm. dal fronte e dal retro del posteggio, mentre non sono consentite sporgenze laterali. Le tende devono essere installate a 2,20 mt. di altezza dalla sede stradale.
3. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza compresa tra 50 e 150 cm da adibire a passaggio.

### **Articolo 32**

#### **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio del relativo bando di assegnazione dei posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del competente Ufficio Comunale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e verificando la rinuncia espressa al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - Maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente Ufficio Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

### **Articolo 33**

#### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali NON possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso, del Responsabile del competente Ufficio Comunale.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si accerta la volontà di scambio reciproco del posteggio e la conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del competente Ufficio Comunale.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

### **Articolo 34**

#### **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nel presente Regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

### **Articolo 35**

#### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. La graduatoria verrà redatta a cura del Servizio di Polizia Locale congiuntamente all'ufficio competente entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente.
2. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Servizio di Polizia Locale a far tempo dall'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri previsti dal presente regolamento.
4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

### **Articolo 36**

#### **Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE allegate al presente Regolamento.

## **TITOLO III**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Articolo 37**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. Su tutto il territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 120 minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ed entro un raggio di 800 metri lineari, rispetto a dove ha già sostato una volta.

## **Articolo 38**

### **Divieti**

1. Attualmente l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito lungo tutte le strade del Territorio Comunale; qualora dovesse sorgere la necessità di vietare l'attività di commercio ambulante itinerante in determinate aree, si provvederà mediante l'adozione degli idonei atti amministrativi.

## **Articolo 39**

### **Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti**

1. Il produttore/imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001 e della Legge Regionale n. 1/2007 e DGR n. 6919/08 è tenuto a presentare al Comune di residenza specifica SCIA, corredata, di notifica igienico-sanitaria, fatto salvo che quest'ultima non sia già stata presentata all'azienda sanitaria locale competente relativamente al comune che ha rilasciato l'autorizzazione di commercio itinerante.

## **TITOLO IV**

### **POSTEGGI FUORI MERCATO**

## **Articolo 40**

### **Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio**

1. I posteggi fuori mercato, come definiti dal presente regolamento sono assegnati con le medesime procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi al mercato.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura di spunta.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui al presente regolamento.

## **Articolo 41**

### **Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato**

1. Attualmente non sono previsti posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività potranno essere individuati successivamente .

## **TITOLO V**

### **FIERE**

## **Articolo 42**

### **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
2. Per **fiera specializzata**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
3. Per **fiera locale**: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
4. Per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
5. Per **presenze in una fiera**: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

**Articolo 43**  
**Manifestazioni fieristiche: ubicazione, caratteristiche**

1. L'ubicazione delle fiere attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE 4 e 5 allegate al presente Regolamento. Le eventuali variazioni da apportare potranno essere adottate mediante ordinanza del Sindaco da adottarsi ai sensi dell'articolo 50 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.
2. L'Amministrazione Comunale potrà altresì autorizzare lo svolgimento di altre attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari manifestazioni.

**Articolo 44**  
**Autorizzazione per operare nelle fiere**

1. Possono partecipare all'attività di vendita nel contesto di una fiera, ovvero ottenere il rilascio della concessione di un posteggio, coloro i quali siano in possesso di un'autorizzazione che abiliti all'esercizio del commercio su area pubblica da posteggio o in forma itinerante, così come indicato dall'articolo 21, comma 5° della Legge Regionale 06/2010.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel Territorio Comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando i propri dati anagrafici:
  - Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
  - Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - Codice fiscale/partita IVA;
  - Fotocopia dell'autorizzazione che l'operatore intende legare alla manifestazione;
  - Indicazione del/i numero/i e localizzazione del/i posteggio occupato/i nelle precedente/i edizione/i;
  - Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare (presentare copia del pagamento);
  - Presenze nella fiera;
  - Data di iscrizione al registro imprese.
3. Le domande possono essere inviate, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al comune. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Sorisole.
4. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
5. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di trenta giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore competente sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
7. L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione, potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 22, comma 9° della Legge Regionale n. 6/2010, gli esercizi di vicinato ad effettuare operazioni di vendita sull'area pubblica antistante l'esercizio.

**Articolo 45**  
**Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - Maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
2. A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna all'ufficio protocollo del Comune.

- Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
- Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

#### **Articolo 46**

##### **Calcolo presenze - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. L'ufficiale incaricato del servizio provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nella fiera.
5. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dall'Ufficio Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 46.

#### **Articolo 47**

##### **Canone occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti**

1. La concessione del posteggio comporta l'obbligo del versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico nonché la tassa smaltimento rifiuti giornaliera secondo le tariffe determinate dall'Amministrazione.

#### **TITOLO VI**

##### **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

#### **Articolo 48**

##### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 02/03/2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n. 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata nel mercato.
4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, nell'ambito di un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n. 852/2004.  
Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

- Avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
  - Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
  7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
  8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 ed i requisiti del regolamento CE n. 852 allegato I e II.
  9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
    - Carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
    - Prodotti di gastronomia cotti;
    - Prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
    - Molluschi bivalvi vivi;
    - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
  10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 31 del 05.12.2008, in particolare l'articolo 105.
  11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
  12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
  13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del Decreto Legislativo n. 155 del 26.05.1997, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità 2000.
  14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della Ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
  15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
  16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
  17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
  18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria

di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004 e Legge Regionale n. 33/2009. Tale denuncia presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

19. Per i negozi mobili, la notifica igienico sanitaria deve contenere:
  - a. Indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
  - b. Indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale. Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:
  - Allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - Scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - Allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del Decreto Legislativo n° 155 del 26.05.1997, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 49**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24.04.1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'08.04.2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.
4. I mercati quotidiani, costituiti dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 02.03.2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza stessa. I mercati quotidiani di strada, già esistenti alla data del 09.05.2000, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all'Ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 09.05.2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza predetta.

#### **Articolo 50**

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni specifiche previste dalla Legge Regionale n. 6/2010, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa fissata nella misura unica in Euro 500,00 (cinquecento) contestata secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

## SCHEDA N° 1

### MERCATO SETTIMANALE DI SORISOLE CENTRO

- 1) Ubicazione posteggi: **Piazzale Donatore del Sangue**
  - 2) Giorno di svolgimento: **Giovedì**
  - 3) Caratteristiche strutturali:
    - a. superficie complessiva dei posteggi: **mq. 816**
    - b. numero totale posteggi: **20 di cui**  
n° 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **alimentare**;  
n° 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **non alimentare**;  
n° 1 riservato ai produttori agricoli ;  
n° 0 riservati alle Associazioni ONLUS.
- La dislocazione dei posteggi è riportata nell'allegata planimetria nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
  - la suddivisione in settori merceologici;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
  - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 4) Orario di vendita: **dalle ore 7.00 alle ore 13.00.**
  - 5) Orario d'inizio delle operazioni di spunta: **8.30.**
  - 6) Attrezzature: **banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione alla vendita o alla somministrazione delle merci.**
  - 7) L'accesso all'area del mercato è consentito a partire **dalle ore 7.00.**
  - 8) Entro le ore **14.00** l'area dovrà essere lasciata libera per la pulizia.
  - 9) Generi dei quali è consentita la vendita: **ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.**

Il mercato viene organizzato e gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

## SCHEDA N° 2

### MERCATO SETTIMANALE DI AZZONICA

1) Ubicazione posteggi: **Via Fonte**

2) Giorno di svolgimento: **Martedì**

3) Caratteristiche strutturali:

a. superficie complessiva dei posteggi: **mq. 293**

b. numero totale posteggi: **9 di cui**

n° **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **alimentare**;

n° **5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **non alimentare**;

n° **1** riservato ai produttori agricoli;

n° **0** riservati alle Associazioni ONLUS.

La dislocazione dei posteggi è riportata nell'allegata planimetria nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- la suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4) Orario di vendita: **dalle ore 14.00 alle ore 19.00**

5) Orario d'inizio delle operazioni di spunta: **ore 14.00**

6) Attrezzature: **banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione alla vendita o alla somministrazione delle merci.**

7) L'accesso all'area del mercato è consentito a partire **dalle ore 13.00**

8) Entro le ore **20.00** l'area dovrà essere lasciata libera per la pulizia

9) Generi dei quali è consentita la vendita: **ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.**

Il mercato viene organizzato e gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

### SCHEDA N° 3

#### MERCATO SETTIMANALE DI PETOSINO

- 1) Ubicazione posteggi: **Piazzale Martiri di Via Fani – Piazzale prospiciente il Parco Pubblico di Via Aldo Moro.**
- 2) Giorno di svolgimento: **Venerdì**
- 3) Caratteristiche strutturali:
  - a. superficie complessiva dei posteggi: **mq. 1.267**
  - b. numero totale posteggi: **34 di cui**
    - n° **10** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **alimentare**;
    - n° **23** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore **non alimentare**;
    - n° **1** riservato ai produttori agricoli;
    - n° **0** riservati alle Associazioni ONLUS.
- La dislocazione dei posteggi è riportata nell'allegata planimetria nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
  - la suddivisione in settori merceologici;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
  - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 4) Orario di vendita: **dalle ore 7.00 alle ore 13.00**
- 5) Inizio delle operazioni di spunta: **ore 8.30**
- 6) Attrezzature: **banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione alla vendita o alla somministrazione delle merci.**
- 7) L'accesso all'area del mercato è consentito a partire **dalle ore 7.00**
- 8) Entro le ore **14.00** l'area dovrà essere lasciata libera e pulita
- 9) Generi dei quali è consentita la vendita: **ALIMENTARI e NON ALIMENTARI**

Il mercato viene organizzato e gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

## SCHEDA N° 4

### FIERA DI SAN PIETRO

1. Ubicazione posteggi: Sorisole – **Piazza Alpini - Via Papa Giovanni XXIII.**
2. Giorno di svolgimento: **in concomitanza con la festività del Patrono di Sorisole (29 giugno), ovvero nella giornata antecedente la domenica individuata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo per le celebrazioni religiose.**
3. Caratteristiche strutturali:
  - a. superficie complessiva dei posteggi: **mq. 800**
  - c. numero totale posteggi: **20 da m. 8 x m. 5**
4. Orario d'inizio delle operazioni di spunta: **14.30.**
5. Orario di vendita: **dalle ore 14.30 alle ore 23.30**
6. Attrezzature: **banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione alla vendita o alla somministrazione delle merci.**
7. Giorno di svolgimento: **SABATO.**
8. L'accesso all'area della fiera è consentito a partire **dalle ore 13.30.**
9. Entro le ore **23.30** l'area dovrà essere lasciata libera e pulita
10. **Le eventuali variazioni da apportare verranno adottate mediante ordinanza del Sindaco da adottarsi ai sensi dell'articolo 50 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000.**

La fiera viene organizzata e gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.

## SCHEDA N° 5

### FIERA D'AUTUNNO

1. Ubicazione posteggi: **Via Martiri della Libertà**
2. Giorno di svolgimento: **la prima domenica di OTTOBRE**
3. Caratteristiche strutturali:
  - a. superficie complessiva dei posteggi: **mq. 2.030**
  - b. numero totale posteggi: **n. 50 di cui n. 48 m. 8 x m. 5, n. 1 m. 10 x m. 5 e n.1 m. 12 x m. 5**
4. Orario d'inizio delle operazioni di spunta: **ore 8.00**
5. Orario di vendita: **dalle ore 9.00 alle ore 19.00**
6. Tipo di strutture utilizzate: **BANCARELLE e MEZZI MOBILI.**
7. Giorno di svolgimento: **DOMENICA.**
8. Orario di vendita: **dalle ore 09.00 alle ore 19.00.**
9. Attrezzature: **banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione alla vendita o alla somministrazione delle merci.**
10. L'accesso all'area è consentito a partire **dalle ore 07.00.**

**Le eventuali variazioni da apportare potranno essere adottate mediante ordinanza del Sindaco da adottarsi ai sensi dell'articolo 50 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000.**

La fiera viene organizzata e gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.